

Contratti agrari - controversie - disposizioni processuali - tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26921 del 16/10/2024

Opposizione a preceitto per il rilascio di fondo rustico - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Mancato esperimento - Conseguenze - Istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione - Esame - Preclusione. L'opposizione a preceitto per il rilascio di fondo rustico, con la quale si fa valere il diritto di ritenzione ex art. 20, comma 2, della l. n. 203 del 1982, deve essere preceduta dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione e la sua omissione - trattandosi di opposizione che a differenza di quella prevista dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c. non è articolata su una duplicità di fasi - preclude l'esame dell'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione.